Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni
Viale Stefano Franscini 8
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 39 37
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione delle contribuzioni

# L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata da:

## AOREP

Associazione per l'Organizzazione e Realizzazione di Eventi e Progetti in Africa e in Medio Oriente

con sede a **Lugano** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE** a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'**IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE** a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

"quale associazione apartitica e aconfessionale, AOREP ha lo scopo di mettere in contatto diverse culture "Africa e Medio Oriente", in modo che possano interagire tra loro trovando un'applicazione concreta in entrambi. AOREP intende promuovere la reciproca conoscenza al fine di ottenere un reale rispetto delle diverse culture. Questo può avvenire tramite una buona comunicazione basata sule tradizioni delle diverse culture dell'Africa e del Medio Oriente. L'obiettivo di AOREP è di realizzare cicli di eventi sui paesi interessati,

- Internamente: sul territorio Svizzero per promuovere le diverse culture, al fine di combattere gli stereotipi.
- Esternamente: promuovere l'aiuto seguendo diverse tematiche tra Sud/Sud e tra Nord/Sud, con progetti miranti lo sviluppo e la cooperazione tra le diverse zone del Sud. In quest'ambito, il Nord ossia la Svizzera, avrà un ruolo centrale di coordinazione di progetti e di valutazione dei bisogni nelle divere zone trattate.

#### Inoltre:

- Autorizzare l'apertura di una sezione nei paesi dove ha dei progetti.
- La denominazione AOREP sarà di conseguenza usata da parte dell'associazione che rappresenta il terzo paese con la menzione "AOREP Sezione" "nome del paese", e il logo dell'AOREP.
- L'associazione che prenderà la denominazione AOREP deve aderire agli obiettivi dell'associazione madre.
- L'associazione madre in Svizzera dee essere messa al corrente da parte della sezione di tutte le attività, dare il suo avallo e partecipare alla realizzazione di progetti ed eventi";



## considerato che:

- a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;
- 2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere internazionale, volta alla realizzazione di progetti atti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che abitano nelle aree di intervento di tale ente (Niger, Burkina Faso, Mali, Palestina, Marocco e Togo). I progetti realizzati da AOREP mirano allo sviluppo e alla cooperazione in diverse zone del Sud del mondo e intervengono nell'ambito sociale ed economico, per l'educazione e per i diritti delle donne e dell'infanzia. Nel contempo l'ente intende migliorare la conoscenza reciproca e il dialogo tra diverse culture tramite la realizzazione di eventi sul territorio svizzero;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,

## risolve:

- L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'ente richiedente è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norma dell'art. 56 lett. g) LIFD.
- La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.
   Sono permessi unicamente degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della loro costituzione.
- Gli aiuti finanziari dovranno essere elargiti a favore di enti esenti o a favore di persone che versano in uno stato di bisogno. A tal fine dovrà essere stilata una lista esaustiva dei beneficiari delle devoluzioni.
- I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto unicamente il rimborso delle spese vive.
   A titolo eccezionale e previo accordo preventivo con l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, potranno essere riconosciuti eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie.
- 5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 30.06.2028, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale,



### Decisione n. 2005/175 del 17 ottobre 2023

- l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con l'imposizione ordinaria.
- La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
- La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato allo statuto e al regolamento, come pure l'eventuale scioglimento.
- 8. In caso di scioglimento, l'ente è tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che si prefigga scopi analoghi e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.
- Nel caso in cui non fossero adempiute le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
- 10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
- 11. Per la presente decisione sarà prelevata una tassa d'incasso di CHF 50.-- (cinquanta), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
- 12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
- 13. Comunicazione come di pratica e a all'associazione AOREP, Associazione per l'Organizzazione e Realizzazione di Eventi e Progetti Africa e Medio Oriente, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

avv. Sebastian Mascetti

lic. iur. Mario Fagetti

#### Decisione n. 2005/175 del 17 ottobre 2023

- l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con l'imposizione ordinaria.
- La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
- 7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato allo statuto e al regolamento, come pure l'eventuale scioglimento.
- 8. In caso di scioglimento, l'ente è tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che si prefigga scopi analoghi e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.
- 9. Nel caso in cui non fossero adempiute le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
- 10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
- 11. Per la presente decisione sarà prelevata una tassa d'incasso di CHF 50.-- (cinquanta), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
- 12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, **entro 30 giorni** dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
- 13. Comunicazione come di pratica e a all'associazione AOREP, Associazione per l'Organizzazione e Realizzazione di Eventi e Progetti Africa e Medio Oriente, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano.

## DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

avv. Sebastian Mascetti

lic. iur. Mario Fagetti

